

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI

ORDINANZA N° 92/92

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTO il DPR nr.321 in data 20/3/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);

VISTA la Legge nr.833 in data 23/12/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale, con la quale, tra l'altro, vengono stabilite le competenze regionali in materia sanitaria);

VISTO il DM in data 13/1/1979 che istituisce la categoria dei sommozzatori in servizio locale e successive modifiche;

VISTA la circolare nr.5201853 in data 5/3/1979 del Ministero Marina Mercantile relativa all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTO l'art. 53 del DPR 24/5/1979 nr.886 che disciplina l'impiego di operatori subacquei nell'ambito delle ricerche di idrocarburi nel mare territoriale;

RITENUTO opportuno tutelare la sicurezza e l'integrità fisica degli operatori subacquei, impiegati in lavori nell'ambito di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo;

VISTI gli artt. 68, 81, 114 e 116 2° comma del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 204 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

O R D I N A

Articolo 1

Nelle acque esterne agli ambiti portuali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Brindisi, i lavori che comportino impiego di operatori subacquei, possono essere eseguiti solo alle seguenti condizioni:

- che le Imprese che effettuano i lavori siano iscritte nei registri di cui all'art.68 del C.N. per la specifica attività;
- che i sommozzatori o palombari siano iscritti nei registri di cui al DM. in data 13/1/1979 e se iscritti in altri Compartimenti siano in possesso dell'autorizzazione di quella Autorità Marittima;
- che le unità appoggio siano immatricolate per la specifica funzione, equipaggiate per la navigazione ed i lavori subacquei in conformità dei regolamenti R.I.Na vigenti;
- che l'equipaggiamento individuale sia conforme ai requisiti tecnici stabiliti da leggi e regolamenti in materia;
- che il personale agisca sotto la direzione di un responsabile, segnalato all'Autorità Marittima, di comprovata capacità, che deve autorizzare tutte le immersioni;

- ✓ - che il personale impegnato sia coperto, oltre ai sensi di legge, da idonea polizza assicurativa estesa anche ad eventuali danni arrecati a terzi;
- ✓ - che ogni qualvolta le operazioni in mare, prevedano immersioni alla profondità di oltre 12 metri, sia presente a bordo del natante appoggio o sul cantiere una camera iperbarica idonea per l'eventuale trattamento terapeutico, con personale qualificato al suo uso;
- ✓ - che sia attivato un collegamento telefonico tra l'operatore subacqueo e la superficie per comunicare qualsiasi tipo di emergenza;
- ✓ ⊙ - che il sistema di respirazione sia collegato a mezzo di manichetta ad un pacco di bombole ad aria compressa di autonomia sufficiente a coprire oltre al lavoro anche un'eventuale emergenza;
- che l'operatore subacqueo in immersione sia dotato di un bombolino di emergenza, da attivare in caso che il sistema primario di respirazione vada in avaria, e di un caschetto, tipo elmetto, che assicuri la protezione integrale, la respirazione, il collegamento telefonico e impedisca l'allagamento delle vie respiratorie in caso di svenimento;
- ✓ - che in superficie sia presente un secondo operatore subacqueo, equipaggiato, pronto ad intervenire in soccorso in caso di necessità;
- che per l'esecuzione di lavori a profondità superiore a 50 metri sia fatto uso dell'impianto da alti fondali consistente di campana e camera di decompressione collaudati e certificati dal R.I.Na..

Articolo 2

Per eseguire i lavori di cui all'art.1 le Imprese dovranno ottenere apposita autorizzazione, comprovando con idonea documentazione il possesso dei requisiti richiesti nel già richiamato art.1.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma dell'art.1164 e/o 1251 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Brindisi, li 08 SET. 1992

F.to IL COMANDANTE
-C.V. (CF) Giuseppe CIULLI-

E' copia fotostatica dell'originale

IL CAPO DI VASCELLO (CF)
(Salvatore GRECO)